

Spett. CIT spa

c.a. Amministrare Unico dott. Silvio Mazzarello

Gent.mo Amministratore Unico,

rispondiamo alla Sua del 5 novembre scorso per rappresentare quanto segue.

Il Piano 2018-21 prevedeva un intervento dei Comuni a fronte di previsioni di risanamento poi rivelatisi, come ampiamente rimarcato dai Consulenti incaricati dal CIT, assolutamente fallaci. Incidentalmente va sottolineato, in proposito, che da alcune componenti tecniche era stata richiesta la validazione del documento da parte di soggetto terzo; richiesta non accolta da parte della Società e che avrebbe probabilmente consentito un intervento di riformulazione del Piano in tempi utili.

Gli stessi Consulenti hanno inoltre evidenziato che il Piano in questione non è stato inviato alla Corte dei Conti, lasciando intendere che vi sia stata una omissione; laddove si era trattato di una precisa e condivisa interpretazione, basata sulla presunzione dell'esistenza di due fattispecie diverse all'interno dell'art. 14 del TUSP, una delle quali, quella perseguita, appunto, non prevedeva l'invio alla Corte dei Conti.

La prima considerazione inibisce, ad avviso dello scrivente, che si possa fare leva su detto Piano per richiedere o giustificare dei pagamenti, che possono soltanto avere luogo a fronte di un Piano di risanamento congruo e adeguatamente monitorato.

E' stato infatti ampiamente affermato dalla giurisprudenza contabile che l'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l'insorgenza a carico dell'Ente socio di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Le norme prevedono deroghe al divieto di "soccorso finanziario" nelle limitate ad ipotesi in cui i trasferimenti alle società siano corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure siano giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti, in un'ottica di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria. Deve quindi ritenersi fortemente limitata per un Comune l'ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazioni che appaiano prive quantomeno di una prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, nell'ambito di un piano di ristrutturazione o risanamento aziendale finalizzato a determinare concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività coinvolte (si veda in tal senso, in ultimo, la pronuncia sulla SAAMO da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Piemonte 63/2020/SRCPIE/PRSE)

Inoltre, risulta purtroppo improprio il richiamo a obbligazioni derivanti da servizi già erogati, in quanto se è vero che del servizio di trasporto pubblico beneficiano le comunità locali, è anche vero

che la peculiarità del servizio vede la titolarità del contratto in capo all'Agenda Regionale per la Mobilità. Ciò, com'è noto, ha impedito, a fronte di servizi fisiologicamente in perdita, che i Comuni si facessero legittimamente parte attiva per una integrazione dei corrispettivi, che è stata infatti proposta sotto la dubbia e debole formula dell'acquisto di titoli di viaggio.

L'unico intervento possibile, quindi, è imputabile al ruolo di proprietari della società e non di fruitori dei servizi di tpl, e in questa veste non possiamo che fare riferimento alle previsioni del TUSP e alla copiosa produzione pareristica e giurisprudenziale della Corte dei Conti.

Ciò detto, alla luce del nuovo, ponderoso Piano di risanamento, che lascia ampiamente perplessi per l'aleatorietà del riequilibrio e per il presupposto di un costante intervento dei Comuni in caso di esito negativo della selezione per l'acquisizione di un partner industriale, da effettuarsi in tempi estremamente ravvicinati (entro giugno 2021), si ritiene che una condizione per riconsiderare la possibilità di erogare delle somme sia ravvisabile in un riscontro positivo del nuovo Piano da parte dell'Autorità di regolazione di settore, ART, ex art. 14, comma 5, TUSP, e nell'assenza di rilievi da parte della citata Corte dei Conti, alla quale immaginiamo, viste le reprimende sul precedente, sia già stato inviato.



Il Sindaco  
(Pierpaola Bagnasco)